



## Determinazione del Direttore del Servizio del Personale n° 92 del 27 GEN. 2014

Oggetto: Concessione periodo non retribuito con conservazione del posto di lavoro –  
Dipendente **R. G. (mtr. 9227)**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 27 GEN. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### Il Direttore del Servizio

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/06;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 1925 del 08/12/2013, con la quale il D.G. ha conferito l'incarico di Direttore FF della S.C. Servizio del Personale alla D.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo;
- Vista** la richiesta prot. n. 172 del 15/01/2014, con la quale il dipendente **R.G. (mtr. 9227)**, a tempo indeterminato in questa Azienda, avendo superato il periodo retribuito di assenze per malattia nell'ultimo triennio in data 09 novembre 2013, chiede la concessione dell'ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione con la conservazione del posto di lavoro;
- Visto** l'art. 23 comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 Comparto Sanità che prevede la concessione di un ulteriore periodo di 18 mesi, senza retribuzione, in casi particolarmente gravi e con diritto alla conservazione del posto.
- Visto** l'art. 24 CCNL 1994/1995 stesso Comparto che in materia di assenze dovute ad infortunio o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio prevede la conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque non oltre 36 mesi e la corresponsione dell'intera retribuzione di cui all'art. 23 comma 6 lett.a).
- Ritenuto** di dover concedere al dipendente R.G. (mtr. 9227 ) un ulteriore periodo non retribuito con conservazione del posto di lavoro, dal 09 novembre 2013 per ulteriori 18 mesi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 comma 1 ;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di concedere al dipendente **R.G. (mtr. 9227 )** di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, anche in maniera frazionata, con diritto alla conservazione del posto e senza retribuzione – fatti salvi i periodi di cui all'art. 24 del CCNL 1994/1995- a decorrere dal **09 novembre 2013**.

Il Direttore FF  
S.C. Servizio del Personale  
D.ssa Donatella Floris